

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 14 settembre 2005)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di atto amministrativo n. 6/05

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 luglio 2005

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
NELLA REGIONE MARCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007
ARTICOLO 138 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 2 e l'articolo 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Visto l'articolo 4, comma 2, del sopra citato d.p.r. 233/1998 che attribuisce agli enti locali le competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto l'articolo 138 del sopra citato d.lgs. 112/1998 che delega alle Regioni le seguenti funzioni amministrative: comma 1, lettera a): la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; comma 1, lettera b): la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

Vista la propria deliberazione n. 297 del 9 febbraio 2000 concernente: "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche, d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale si sono definiti gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998;

Vista la propria deliberazione n. 144 del 4 ottobre 2004 che prevede il parere sui piani della rete scolastica dei Comuni dei comitati locali istituiti negli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione e diritto allo studio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Testo approvato dalla Commissione

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 2 e l'articolo 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Visto l'articolo 4, comma 2, del sopra citato d.p.r. 233/1998 che attribuisce agli enti locali le competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto l'articolo 138 del sopra citato d.lgs. 112/1998 che delega alle Regioni le seguenti funzioni amministrative: comma 1, lettera a): la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; comma 1, lettera b): la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

Vista la propria deliberazione n. 297 del 9 febbraio 2000 concernente: "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche, d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale si sono definiti gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998;

Vista la propria deliberazione n. 144 del 4 ottobre 2004 che prevede il parere sui piani della rete scolastica dei Comuni dei comitati locali istituiti negli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione e diritto allo studio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto concernente: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica nella regione Marche per l'anno scolastico 2006/2007, articolo 138 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto concernente: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica nella regione Marche per l'anno scolastico 2006/2007, articolo 138 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

(*modificato dalla Commissione*) **Allegato**

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA NELLA REGIONE MARCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007

La Regione nella deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105, nell'ottica di promuovere nel territorio regionale un'offerta formativa integrata tra istruzione, formazione e lavoro, ha individuato negli ambiti funzionali dove collocare la pluralità di funzioni e prestazioni che caratterizzano i diversi sistemi di educazione: istruzione, formazione e lavoro, per costituire un sistema territoriale integrato per l'apprendimento lungo tutto il corso della vita.

Pertanto sono stati individuati gli ambiti funzionali nel modo seguente:

“Gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 sono individuati nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202.

La Regione si riserva di valutare ed approvare specifiche e motivate richieste di articolazioni diverse da quelle indicate, presentate dalle Amministrazioni provinciali.

Le autonomie scolastiche, sia di base che di grado superiore, così come individuate dal piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 9 febbraio 2000, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, non subiscono variazioni a causa della nuova configurazione degli ambiti, salvo diversa

La Regione nella deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105, nell'ottica di promuovere nel territorio regionale un'offerta formativa integrata tra istruzione, formazione e lavoro, ha individuato negli ambiti funzionali dove collocare la pluralità di funzioni e prestazioni che caratterizzano i diversi sistemi di educazione: istruzione, formazione e lavoro, per costituire un sistema territoriale integrato per l'apprendimento lungo tutto il corso della vita.

Pertanto con la citata deliberazione del 1° ottobre 2003, n. 105, sono stati individuati gli ambiti funzionali nel modo seguente:

“Gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 sono individuati nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202.

La Regione si riserva di valutare ed approvare specifiche e motivate richieste di articolazioni diverse da quelle indicate, presentate dalle Amministrazioni provinciali.

Le autonomie scolastiche, sia di base che di grado superiore, così come individuate dal piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 9 febbraio 2000, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, non subiscono variazioni a causa della nuova configurazione degli ambiti, salvo diversa

proposta, fino alla definitiva applicazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 ed alla applicazione della legge costituzionale 3/2001”.

Con le presenti linee guida, si intende confermare la richiamata previsione della competenza regionale ad approvare articolazioni degli ambiti e della rete scolastica diversi dai bacini dei Centri per l'impiego, ma con la precisazione che spetta comunque solo alle Province proporre tale variante puntuale al sistema organizzativo della rete scolastica, sulla base di specifici accordi raggiunti a livello territoriale ed al fine di realizzare progetti che comportino vantaggi documentati sul piano della qualità dell'offerta formativa.

Si conferma, inoltre, quanto stabilito nella deliberazione n. 144 del 4 ottobre 2004 nel punto in cui prevede:

“Per gli anni successivi, i Comitati locali, costituiti in ciascun ambito funzionale, dovranno esprimere il parere previsto nella pre-

proposta, fino alla definitiva applicazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 ed alla applicazione della legge costituzionale 3/2001”.

Con le presenti linee guida, si intende confermare la richiamata previsione della competenza regionale ad approvare articolazioni degli ambiti e della rete scolastica diversi dai bacini dei Centri per l'impiego, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, con la precisazione che spetta anche alle Province proporre tale variante puntuale al sistema organizzativo della rete scolastica, sulla base di specifici accordi raggiunti a livello territoriale ed al fine di realizzare progetti che comportino vantaggi documentati sul piano della qualità dell'offerta formativa.

Sulla base di tali premesse, con riferimento alla programmazione della rete scolastica 2005/2006, si approva per il Comune di Chiaravalle la deroga di territorializzazione per le sezioni e le classi di scuola dell'infanzia e primaria ad indirizzo montessoriano, funzionalmente e giuridicamente dipendenti dall'Istituto comprensivo di Ancona Centro Sud Est con sede distaccata a Chiaravalle, ferma restando l'appartenenza all'Istituto comprensivo di Chiaravalle - Camerata Picena delle due sezioni di scuola dell'infanzia montessoriana funzionanti nell'anno scolastico 2004/2005.

A tale proposito si richiama l'atto consiliare dell'Amministrazione provinciale di Ancona 22 novembre 2004, n. 122.

Si conferma, inoltre, quanto stabilito nella deliberazione n. 144 del 4 ottobre 2004 nel punto in cui prevede:

“Per gli anni successivi, i Comitati locali, costituiti in ciascun ambito funzionale, dovranno esprimere il parere previsto nella pre-

sente deliberazione sui piani di programmazione della rete scolastica dei Comuni”.

Negli ambiti funzionali dove il Comitato locale non è stato ancora costituito, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito, convocata dal Sindaco del Comune capofila, deve esprimere il parere sui piani di programmazione della rete scolastica presentati dagli Enti locali.

Per l’anno scolastico 2006/2007 non sono prevedibili variazioni all’offerta formativa intesa come istituzione di nuovi indirizzi di studio o attivazione di nuovi percorsi sperimentali nelle scuole del secondo ciclo a causa della incertezza determinata dai possibili prossimi cambiamenti conseguenti all’approvazione dello schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 maggio 2005.

Per le stesse motivazioni si ritiene di dover riferire i vincoli di cui al capoverso precedente anche all’anno scolastico 2005/2006.

Pertanto, le procedure previste dalla presente deliberazione riguardano l’individuazione dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti e le scansioni temporali della programmazione della rete scolastica, intesa come modificazione al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado.

1. Programmazione della rete scolastica

La programmazione della rete scolastica consiste nelle variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche in termini di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche autonome.

sente deliberazione sui piani di programmazione della rete scolastica dei Comuni”.

Negli ambiti funzionali dove il Comitato locale non è stato ancora costituito, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito, convocata dal Sindaco del Comune capofila, deve esprimere il parere sui piani di programmazione della rete scolastica presentati dagli Enti locali.

Per l’anno scolastico 2006/2007 non sono prevedibili variazioni all’offerta formativa intesa come istituzione di nuovi indirizzi di studio o attivazione di nuovi percorsi sperimentali nelle scuole del secondo ciclo a causa della incertezza determinata dai possibili prossimi cambiamenti conseguenti all’approvazione dello schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 maggio 2005.

Per le stesse motivazioni si ritiene di dover riferire i vincoli di cui al capoverso precedente anche all’anno scolastico 2005/2006.

Pertanto, le procedure previste dalla presente deliberazione riguardano l’individuazione dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti e le scansioni temporali della programmazione della rete scolastica, intesa come modificazione al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado.

1. Programmazione della rete scolastica

La programmazione della rete scolastica consiste nelle variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche in termini di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche autonome.

2. Procedure per la programmazione della rete scolastica

Possono richiedere interventi di riorganizzazione scolastica:

- a) **i Comuni** le cui istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione:
- 1) abbiano necessità di una organizzazione di tipo verticale;
 - 2) presentino particolari ed oggettive esigenze organizzative;
- b) **le Province** che hanno rilevato, all'interno di ciascun ambito funzionale, corrispondenti agli ambiti territoriali dei Centri per l'impiego, esigenze di trasferimento di sezioni staccate di scuole secondarie superiori da aggregare ad altra istituzione scolastica per un miglior equilibrio territoriale dell'offerta formativa, o per motivi di nuove soluzioni di edilizia.

Requisiti:

- 1) rispetto dei parametri previsti dal d.p.r. 233/1998 con previsioni e proiezioni anagrafiche relative agli alunni in età corrispondente al ciclo scolastico, in considerazione dei flussi di utenza stabili per almeno cinque anni;
- 2) acquisizione parere delle istituzioni scolastiche;
- 3) parere del Comitato locale, se istituito, o della Conferenza dei Sindaci dell'ambito funzionale sede del Comune;
- 4) verifica sugli edifici, la loro distribuzione territoriale rispetto ai bacini di utenza, del tempo scuola, del trasporto, delle sperimentazioni, e quanto altro ritenuto importante nel territorio di competenza in relazione alla programmazione della rete scolastica.

2. Procedure per la programmazione della rete scolastica

Possono richiedere interventi di riorganizzazione scolastica:

- a) **i Comuni** le cui istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione:
- 1) abbiano necessità di una organizzazione di tipo verticale;
 - 2) presentino particolari ed oggettive esigenze organizzative;
- b) **le Province** che hanno rilevato, all'interno di ciascun ambito funzionale, corrispondenti agli ambiti territoriali dei Centri per l'impiego, esigenze di trasferimento di sezioni staccate di scuole secondarie superiori da aggregare ad altra istituzione scolastica per un miglior equilibrio territoriale dell'offerta formativa, o per motivi di nuove soluzioni di edilizia.

Requisiti:

- 1) rispetto dei parametri previsti dal d.p.r. 233/1998 con previsioni e proiezioni anagrafiche relative agli alunni in età corrispondente al ciclo scolastico, in considerazione dei flussi di utenza stabili per almeno cinque anni;
- 2) acquisizione parere delle istituzioni scolastiche;
- 3) parere del Comitato locale, se istituito, o della Conferenza dei Sindaci dell'ambito funzionale sede del Comune;
- 4) verifica sugli edifici, la loro distribuzione territoriale rispetto ai bacini di utenza, del tempo scuola, del trasporto, delle sperimentazioni, e quanto altro ritenuto importante nel territorio di competenza in relazione alla programmazione della rete scolastica.

Modalità e scadenze per la presentazione della proposte.

Le delibere dei Comuni interessati, correlate dal parere delle istituzioni scolastiche e della Conferenza dei Sindaci dell'ambito funzionale, debbono essere trasmesse alle Province di appartenenza **entro il 31 ottobre 2005**.

Le Province predispongono i piani provinciali di programmazione della rete che devono comprendere:

- 1) i piani pervenuti dai Comuni concernenti le richieste di variazioni alla rete scolastica, con relativa istruttoria svolta;
- 2) le determinazioni relative al punto 1. (Programmazione della rete scolastica) di cui al presente allegato, di competenza della Provincia, unitamente alle risultanze dell'istruttoria.

Le Province, previa concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale, **entro il 30 novembre 2005**, approvano il piano provinciale con apposito atto deliberativo, e lo trasmettono:

- 1) alla Regione Marche, servizio istruzione e diritto allo studio;
- 2) all'Ufficio scolastico regionale per le Marche, per la determinazione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

Sulla base dei piani provinciali, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale, tenendo conto della disponibilità di risorse umane e finanziarie attribuite dallo Stato, predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni, sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 112/1998.

Modalità e scadenze per la presentazione della proposte.

Le delibere dei Comuni interessati, correlate dal parere delle istituzioni scolastiche e della Conferenza dei Sindaci dell'ambito funzionale, debbono essere trasmesse alle Province di appartenenza **entro il 31 ottobre 2005**.

Le Province predispongono i piani provinciali di programmazione della rete che devono comprendere:

- 1) i piani pervenuti dai Comuni concernenti le richieste di variazioni alla rete scolastica, con relativa istruttoria svolta;
- 2) le determinazioni relative al punto 1. (Programmazione della rete scolastica) di cui al presente allegato, di competenza della Provincia, unitamente alle risultanze dell'istruttoria.

Le Province, previa concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale, **entro il 30 novembre 2005**, approvano il piano provinciale con apposito atto deliberativo, e lo trasmettono:

- 1) alla Regione Marche, servizio istruzione e diritto allo studio;
- 2) all'Ufficio scolastico regionale per le Marche, per la determinazione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

Sulla base dei piani provinciali, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale, tenendo conto della disponibilità di risorse umane e finanziarie attribuite dallo Stato, predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Le Province e i Comuni, sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 112/1998.